

ISCRIZIONE ANAGRAFICA E VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO

Il D.L. 09.02.2012 convertito in Legge 04.04.2012 n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) ha introdotto con l'art. 5 (Cambio di residenza in tempo reale) una nuova serie di disposizioni che modificano profondamente la materia delle iscrizioni anagrafiche e delle variazioni di indirizzo.

Le iscrizioni anagrafiche e le variazioni di indirizzo **devono** essere dichiarate dai cittadini interessati **entro 20 (venti) giorni** dalla data in cui si sono verificati i fatti (effettivo trasferimento) e **non prima**.

A far data dal **09 maggio 2012** i cittadini interessati ad **isciversi nell'Anagrafe** (con provenienza da altri Comuni d'Italia o dall'Estero oppure iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero – A.I.R.E. di altri Comuni Italiani) o coloro che intendano variare il proprio indirizzo all'interno del territorio Comunale potranno dichiarare le variazioni che li riguardano utilizzando **esclusivamente** il modulo di richiesta (scaricabile nella sezione modulistica): **MODULO RESIDENZA** anche reperibile sul sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno oppure ritirabile direttamente presso gli sportelli dell'Ufficio Anagrafe.

E' anche possibile richiedere il **trasferimento della propria residenza anagrafica all'estero** (i **cittadini italiani saranno iscritti all'A.I.R.E. – Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero** mentre i **cittadini non italiani saranno cancellati dall'Anagrafe per emigrazione all'estero**) utilizzando il relativo modulo (scaricabile nella sezione modulistica): **MODULO CANCELLAZIONE**

Il modulo riporta in calce le **modalità di compilazione** della richiesta che **dovranno essere scrupolosamente seguite** dagli interessati **al fine di evitare la NON ricevibilità della domanda** mentre la **trasmissione** del modulo a **mezzo posta elettronica** potrà essere effettuata solo se il richiedente rispetti **almeno una** delle condizioni indicate sul modulo stesso.

Le richieste possono pervenire all'Ufficio Anagrafe in questo modo:

- 1) presentazione diretta agli **sportelli** dell'Ufficio Anagrafe, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30,
- 2) trasmissione **a mezzo raccomandata A/R** al seguente indirizzo: **UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI ARGENTERA VIA MAESTRA 44 FRAZIONE BERSEZIO 12010 ARGENTERA,**
- 3) trasmissione **a mezzo fax** al seguente numero: **0171 968900,**
- 4) trasmissione **a mezzo posta elettronica certificata: argentera@cert.ruparpiemonte.it solo da una casella di posta certificata**

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Documenti da presentare: documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e/o auto/motoveicoli, la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà

I cittadini **NON appartenenti a Stati dell'Unione Europea** dovranno allegare alle loro richieste di **prima iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero** la documentazione di cui all'allegato A): (scaricabile nella sezione modulistica) **ALLEGATO A**, mentre **i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea** allegheranno alle loro richieste di **prima iscrizione anagrafica dall'estero** la documentazione di cui all'allegato B): (scaricabile nella sezione modulistica) **ALLEGATO B**. Le richieste di iscrizione anagrafica/variazione dell'indirizzo **saranno effettuate entro 2 (due) giorni lavorativi** dal momento della loro effettiva ricezione da parte dell'Ufficio.

A tutti i richiedenti sarà comunque fornita una comunicazione di avvio del procedimento (così come previsto dall'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241). In tale comunicazione i richiedenti saranno portati a conoscenza che l'Ufficio Anagrafe accerterà la sussistenza del requisito della dimora abituale all'indirizzo dichiarato nel termine di **45 giorni** dalla dichiarazione resa. Nel caso in cui gli accertamenti **non fossero positivi** i richiedenti saranno informati con una comunicazione di **"PREAVVISO DI RIGETTO"** (Art. 10/Bis della Legge 241/1990) ed invitati a fornire gli **elementi necessari alla positiva conclusione del procedimento**. Trascorsi inutilmente i termini di risposta o **se gli elementi forniti fossero ritenuti insufficienti alla definizione del procedimento** l'Ufficio provvederà a **segnalare quanto emerso all'Autorità di Pubblica Sicurezza**, a **revocare la residenza ottenuta e/o ripristinare il precedente indirizzo** nonché **segnalare all'Autorità Giudiziaria le false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale** ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. In **mancanza di comunicazione all'interessato entro i 45 giorni** di cui sopra **vale la regola del silenzio/assenso e la richiesta di iscrizione/variazione dell'indirizzo si intende confermata**.

VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO SULLA PATENTE DI GUIDA E SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Nel modulo di cui sopra è anche possibile ottenere l'aggiornamento dell'indirizzo sulla **patente di guida** e sulla **carta di circolazione dei veicoli intestati alle persone fisiche (e non giuridiche)** interessate al trasferimento della propria residenza/indirizzo. L'Ufficio Anagrafe consegnerà una **ricevuta** della dichiarazione che dovrà essere conservata con la patente e con la carta di circolazione fino al momento in cui si riceveranno, dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile, per posta, gli appositi tagliandi adesivi di aggiornamento da applicare sulla patente e sulla carta di circolazione.

Riferimenti Normativi:

- 1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
- 2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ).
- 3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76
- 4) Decreto Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 154 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche